



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 82 del 2010, proposto da:
Comune di Modica, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Barone, con
domicilio eletto presso Antonio Barone in Catania, via Conte Ruggero 9;

contro

Ministero dell'Interno, Commissione per la Finanza e Gli Organici degli Enti
Locali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Catania, domiciliataria per
legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Scarso Luciano ; Cappello Carmela; Barone Angelo, Burderi Gianluca, ; Ippolito
Fiderio ,Pisani Giuseppe ; Lo Bianco Giacomo, Migliore Rita ; Frasca Emilia ,
Terranova Antonino, Mormina Maria Concetta, Di Rosa Vincenza, Scifo Sabina ,
Di Stefano Giuseppe, Tiziana Noto, Amore Daniela, Bonomo Antonio, Di
Quattro Vincenzo, Iacono Rosa Maria, Denaro Carolina, Pulino Carmelo,
Calabrese Gabriella, Ciccarella Modica Claudio, Roberto Mavilla ,Di Giacomo
Giorgio Paolo, Sortino Carmela, ; Costabile Maria Pia, Salemi Rosanna, Nifosì

Marilena, Papa Raffaele, Lamari Maria Sabrina, Stracquadano Maria, Papa Piera, Scivoletto Marcello, Fiderio Giovanni, Spadaro Grazia, Pirrè Silvana, Buscema Angelo, Garofalo Maria, Giardina Ruggiero, Blandino Angela, Rizza Michele Lombardo Giovanna, Terranova Salvatore, Nuovo Giuseppa, Di Raimondo Carmela, Bello Concettina, Agosta Giuseppe, Di Natale Rosa, ; Stracquadano Giovanna, Garofalo Tiziana, Sabina Cicero, Migliore Sonia, Giunta Orazio, Profetto Francesco, Spadola Salvatore, Maltese Salvatore, ;, Cannata Dorotea, Paternò Laura Maria, Di Martino Russo Maria, Scucces Maria Ausilia, Padua Maria Concetta, Scivoletto Maria Concetta, Vilaro Ornella, Cicero Maria ; Scivoletto Giorgio, Fargione Margherita, Caterina Fidone, Cavallo Rosalba, Terranova Giovanni, Maltese Concetta, Sammito Maria Concetta, Bonomo Laura, Di Rosa Ornella, Sudano Antonella, ;Cerruto Maria Grazia, Tiralongo Venera, Inì Maurizio, Bernava Cinzia, ; Baglieri Rosa, Cicero Giuseppe, Brugaletta Laura, Galota Rosaria, n. Spadola Francesca, Floridia Carmelo, Di Gregorio Paolo, Zaffarana Giovanni, Basile Maria Teresa, Balteo Maria, Gugliotta Massimo, Lazzarini Massimo, Giallongo Giuseppe, Albanese Giovanni, Dormiente Emiliano, Petriliggieri Lucia, Giunta Maria Ausilia, Tumolo Rosa, Spadaro Giuseppe, Maria Patrizia Nigito, Floridia Antonio, Giunta Maria Grazia, Livia Tiziana, Hanna Ada, Assenza Gianmichele, Barone Giorgio, Culmone Massimo, Iemmolo Cesare, Di Maria Rosa Alba, Scifo Angelo Roberto, Baglieri Franco nella qualità di intervenienti , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Parisi, con domicilio eletto presso Giovanni Parisi in Catania, corso Italia, 226;

per l'annullamento

- della delibera della Commissione per la Finanza degli Enti Locali assunta nella seduta del 16 dicembre 2009, trasmessa al Comune di Modica con prot. n. 15700, con la quale non è stata approvata, in sede di controllo, la deliberazione della Giunta Comunale di Modica n. 273 del 4 dicembre 2009;

- di ogni altro atto, preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale a quello espressamente impugnato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno e di Commissione per la Finanza e Gli Organici degli Enti Locali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2010 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe – ritualmente notificato e depositato il 12.1.2010 - si espone:

In data 4 dicembre 2009, con la deliberazione n. 273, la giunta comunale di Modica ha approvato la rideterminazione della dotazione organica dell'ente comunale, con la contestuale adozione del piano triennale ed annuale di assunzione 2009-2011 e delle misure di stabilizzazione del personale c.d. precario.

Detta delibera, per il suo contenuto e per gli obiettivi che l'Amministrazione si prefigge, costituisce un atto fondamentale per l'ente comunale; un atto che rappresenta una tappa di una strategia di risanamento economico-finanziario perseguita dall'amministrazione ricorrente.

La delibera della giunta comunale di Modica n. 273/2009, se da un lato corrisponde a specifici obblighi giuridici, dall'altro risulterebbe rispettosa di tutti i principi ed i parametri fissati dall'ordinamento ai fini della corretta e finanziariamente sostenibile politica comunale di programmazione delle assunzioni di personale.

Però, con il provvedimento impugnato, la Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali, pur prendendo atto del fatto che il Comune di Modica dimostra di aver iniziato un percorso virtuoso di risanamento della propria situazione di deficit finanziario, non ha approvato la delibera .

Il diniego di approvazione si fonda su due ordini di considerazioni:

- sebbene la pianta organica del Comune , secondo la previsione della delibera passerebbe da 679 posti a 586, la nuova dotazione sarebbe comunque eccessiva rispetto alle dimensioni demografiche del Comune di Modica, tenuto conto che in base al rapporto medio dipendente popolazione, fissato con D.M. del 9/12/2008 per gli enti con dissesto (a cui il Comune di Modica non è tenuto, ma che costituisce un parametro di riferimento) la dotazione organica non dovrebbe superare i 348 posti;

- nonostante la percentuale di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente sia stata ridotta dal 2008 al 2009 di circa 10 punti (dal 49% al 39%), tuttavia essa appare comunque troppo elevata per un Comune che versa nella condizioni di ente strutturalmente deficitario; tale spesa, oltretutto nel 2011 aumenterebbe ulteriormente rispetto al 2010.

Avverso detto provvedimento, il Comune propone i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 155, 1° comma, lett. a), e 243, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267/2000, come interpretati alla luce degli artt. 114, 117, 3° comma, 118, 1° comma, e 119, 1° comma, Cost.; Violazione e falsa applicazione nell'art. 5, 5° comma, del DPR n. 420/1999, come interpretato alla luce degli artt. 114, 117, 3° comma, 118, 1° comma, e 119, 1° comma, Cost.

1A) Sul controllo “di merito” esercitato con il provvedimento impugnato dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 263, 2° comma, del Decreto legislativo n. 267/2000; Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministro dell'Interno

9/12/2008, n. 35584; Eccesso di potere per difetto dei presupposti; Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008); Eccesso di potere per genericità della motivazione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008).

4) Violazione e falsa applicazione del principio della riduzione complessiva delle spese di personale

5) Errata interpretazione del principio della riduzione delle dotazioni organiche degli enti locali: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 93, della legge n. 311/2004, e del DPCM 15/2/2006, n. 21298; violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 198, della legge n. 302/2005.

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990; Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e adeguatezza (art. 118, 1° comma Cost.); Violazione e falsa applicazione dell'art. 119, 1° comma, Cost.

Per sostenere le ragioni del Comune ricorrente sono intervenuti, ad adiuvandum, n. 109 dipendenti precari che il Comune, con la deliberazione n. 273 /2009 G.M., intende stabilizzare. Questi propongono sei motivi di gravame a sostegno delle censure formulate dal Comune ricorrente.

L' Avvocatura Distrettuale dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso, ma non ha formulato specifiche controdeduzioni.

Alla pubblica udienza del 16/6/2010 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Con l'atto di controllo impugnato la Commissione resistente non ha approvato la delibera di giunta del Comune di Modica n. 273 del 4 dicembre 2009, con la quale

è stata deliberata la rideterminazione della relativa dotazione organica, unitamente alla adozione del piano triennale ed annuale di assunzione 2009-2011 ed alle misure di stabilizzazione del personale c.d. precario.

La Commissione, nell'atto impugnato:

- afferma che la nuova dotazione organica del Comune di Modica «appare comunque eccessiva rispetto alle dimensioni demografiche dell'ente», il quale dovrebbe in merito conformarsi ai parametri individuati per i comuni in condizione di dissesto finanziario;
- prende atto della riduzione, da parte dell'Amministrazione ricorrente, della percentuale di incidenza delle spese per il personale sul totale della spesa corrente: dal 49% del 2006 al 39% del 2009.
- rileva, tuttavia, che tale percentuale (39%) «appare troppo elevata per un comune che versa nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario». Ciò a fronte dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, che vieta le assunzioni di personale a qualunque titolo per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti;
- evidenzia il mancato rispetto del patto di stabilità da parte del comune di Modica per l'anno 2007.

Tali rilievi si appalesano privi della necessaria base normativa, posto che, ai sensi dell'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, le assunzioni programmate dagli enti locali per l'anno 2009 presuppongono il rispetto del patto di stabilità nell'esercizio "precedente": ossia nel 2008. La Commissione non ha tenuto conto della circostanza, documentalmente comprovata dagli atti ad essa sottoposti, che il Comune di Modica non versa in stato di dissesto, ma è soltanto un Comune "deficitario", quindi l'iter logico- giuridico seguito dalla Commissione si appalesa, in prima battuta, fondato su un presupposto erroneo.

D'altronde, come emerge dall'attestazione (non contestata, né dalla Commissione, né dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato) del dirigente del III settore, il Comune di Modica ha rispettato (contrariamente all'assunto della Commissione) nell'anno 2008 (esercizio precedente a quello della programmata assunzione attraverso stabilizzazione: 2009) il patto di stabilità.

Sotto diverso aspetto, la Commissione sottolinea l'aumento della spesa per il personale nel 2011 rispetto al 2010.

Ma anche tale rilievo, pur esatto in punto di fatto, appare privo di rilevanza giuridica, atteso che, in materia, vige il principio della riduzione "complessiva" delle spese di personale; principio normativamente agganciato alla programmazione triennale del fabbisogno di personale introdotto dell'art. 91 del TUEL. Infatti, come dimostrato dal Comune ricorrente, a fronte di una dotazione organica, al 13/3/2009, di 679 unità con spesa complessiva per il personale pari a euro 20.175.748,24, la rideterminazione della dotazione organica del comune di Modica prevede l'equivalente di 586 unità e, realizzato il piano triennale delle assunzioni 2009-2010-2011, una spesa complessiva per il personale pari a euro 17.256.958,22; e sul punto non è dato rilevare alcuna concreta contestazione da parte della Commissione.

Si aggiunga che questa non sembra abbia effettuato una analisi dei predetti dati forniti dal Comune (né in sede processuale l'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inesattezza di tali dati), limitandosi ad esprimere i su riportati giudizi valutativi, che, peraltro, hanno una connotazione di un vero e proprio controllo di "merito" dello Stato su deliberazioni fondamentali di enti autonomi locali. Un controllo, questo, che deve ritenersi espunto dal nostro ordinamento con la definitiva soppressione della Commissione centrale per la finanza locale.

La giurisprudenza amministrativa laddove ha ribadito i poteri di controllo "di merito" (nonsenza significative limitazioni) della Commissione centrale per la

finanza locale, si è riferita a controversie insorte prima della metà degli anni '90 del '900, mentre oggi la detta Commissione centrale non esiste più.

L'evoluzione normativa dimostra come i poteri di controllo di merito, così come l'organo che li esercitava, sono stati definitivamente espunti dall'ordinamento.

Si consideri in proposito che:

A) L'art. 19, 3° comma, del D.Lgs. n. 342/1997, e, in seguito, gli artt. 155, 1° comma e 243, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, in uno con il tuttora vigente DPR n. 420/1999, hanno innovato l'ordinamento con la creazione di un organo di controllo "nuovo", dotato di peculiari poteri di controllo in relazione alle dotazioni organiche ed alle assunzioni di personale degli enti locali strutturalmente deficitari: la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (odierna resistente).

B) La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, come configurata dall'art. 19, 3° comma, del D.Lgs. n. 342/1997, e dal DPR n. 420/1999 - configurazione rimasta sostanzialmente inalterata con il D.Lgs. n. 267/2000 - costituisce un organo del tutto originale, con compiti e poteri differenti rispetto alla Commissione centrale per la finanza locale. Non si tratta, pertanto, di un semplice cambio di denominazione, ma dell'istituzione di un organo di controllo diverso da quello creato in epoca pre-costituzionale, la Commissione per la Finanza e gli organici degli Enti locali come configurata dalle norme su riportate è stata istituita dal legislatore (prima della modifica del titolo 5° della Costituzione) al fine di rendere più aderente allo spirito della Costituzione del 1948 detto organo di controllo centralizzato..

C) Detta innovazione della struttura e delle competenze dell'organo da Commissione di Controllo centralizzato a Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, e soprattutto la diversificazione profonda dell'ambito dei poteri esercitati, ha legittimato la Commissione per la finanza e gli organici degli

enti locali ad operare nella Regione Siciliana, mentre in questa Regione non poteva operare la Commissione centrale per la finanza locale.

D) Le attribuzioni di quest'ultima, infatti, erano esercitate in Sicilia dalla Commissione regionale per la finanza locale, giusto il disposto dell'art. 8, 1° comma, della DPR 19/7/1956, n. 977, applicato dalla giurisprudenza amministrativa (v. ad es. TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1636/2002).

In base alle considerazioni che precedono si dovrebbe pervenire (se si postulasse una l'identità di funzioni tra Commissione centrale per la finanza locale e Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali) a ritenere addirittura la radicale nullità del provvedimento impugnato per difetto assoluto di attribuzione (art. 21 septies della legge n. 241 del 1990), essendo il Ministero dell'interno totalmente privo dei poteri di controllo in esame con riferimento agli enti locali siciliani (peraltro, la Commissione regionale per la finanza locale, non essendo mai stata riconfermata, deve considerarsi, a sua volta, soppressa ai sensi dell'art. 40, comma 4, della legge regionale siciliana n. 17/2004).

Però si perverrebbe a detto esito soltanto fondandosi sul postulato (che, avuto riguardo al quadro normativo di riferimento, non appare condivisibile) in base al quale vi sarebbe una l'identità di funzioni tra Commissione centrale per la finanza locale e Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

Detta identità di funzioni però è da escludersi, come anche rilevato con parere Prot. n. 124.06.11, dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, avuto riguardo al carattere originale dei poteri di controllo esercitati dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali rispetto alla Commissione istituita dall'art. 328 del TULCP del 1934, i "nuovi" controlli esercitati dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (in particolare, per l'applicabilità degli artt. 155, 1° comma e 243, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000) sono operativi anche nella Regione Siciliana.

Una lettura in termini di continuità e di identità tra i poteri di controllo della Commissione centrale per la finanza locale e quelli della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali finirebbe, inoltre, col porre un problema di costituzionalità degli artt. 155, 1° comma, e 243, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (concernenti il controllo sugli enti strutturalmente deficitari), che risulterebbero *ictu oculi* incompatibili con il nuovo assetto dei rapporti tra livelli di governo disegnato dalla legge costituzionale n. 3/2001. Pertanto in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata e che tenga conto del canone ermeneutico che impone all'interprete, in caso di più possibili interpretazioni di una norma o di più norme collegate, di optare per l'esito interpretativo che consente un recupero di costituzionalità della norma, deve escludersi la continuità e l'identità tra la vecchia Commissione centrale per la Finanza Locale e la nuova Commissione per la finanza e gli organici.

Atteso che la Commissione centrale per la finanza locale non esiste più, non può che concludersi nel senso della inesistenza di quel controllo "di merito" costantemente richiamato dalla giurisprudenza amministrativa.

Giova osservare, ancora, che in base alle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 149 del 1981), nonché alla luce del nuovo contesto costituzionale di riferimento (riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001), i parametri di riferimento per l'esercizio del potere di controllo della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (in relazione alle dotazioni organiche ed alle assunzioni di personale degli enti locali strutturalmente deficitari) non possono essere che parametri oggettivi.

Detti parametri espressamente indicati in sede normativa e vanno rinvenuti negli artt. artt. 155, 1° comma, lett. a, e 243, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché art. 5, 5° comma, del DPR n. 420/1999: parametro finanziario (se il

provvedimento impugnato comporta o meno maggiori spese) e parametro di legalità .

La conseguente eliminazione del controllo di merito un tempo esercitato dalla Commissione centrale per la finanza locale, tuttavia, non depotenzia in alcun modo le funzioni della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali ma è del tutto evidente che dette funzioni vanno rimodulate alla luce del contesto ordinamentale, caratterizzato dalla eliminazione dei controlli (di legittimità e di merito) “successivi”.

Trasponendo detti principi alla controversia sulla quale il Collegio è chiamato a decidere, deve rilevarsi che in contrasto con i richiamati parametri necessariamente oggettivi, nel provvedimento impugnato la Commissione resistente non ha valutato che la delibera del comune di Modica n. 273/2009 non soltanto non comportava maggiori spese rispetto al passato, ma al contempo determinava una riduzione della spesa del personale.

Invero, al 13/3/2009, il Comune di Modica disponeva di 679 unità di personale, per una spesa complessiva pari a 20.175.748,24 euro, a compimento della programmazione triennale di cui alla delibera n. 273/2009 (al 31/12/2011) l'Amministrazione ricorrente disporrà di un organico pari a 586 unità, per una spesa complessiva di euro 17.251.958, 22. I valori riportati sono stati tutti certificati dal Collegio dei revisori dei conti del Comune di Modica e non sono stati contestati dall'Amministrazione resistente nel provvedimento impugnato.

In realtà, come emerge dagli atti allegati al ricorso, il provvedimento impugnato viola i criteri e parametri obiettivi ai quali avrebbe dovuto attenersi la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; essa ha esercitato un penetrante controllo di merito, considerandosi erroneamente ed illegittimamente titolare degli stessi poteri (oggi inesistenti) dell'ormai abrogata Commissione centrale per la finanza locale.

In ogni caso, è fondata anche doglianza formulata dal Comune secondo cui la delibera impugnata presenterebbe profili di infondatezza anche se fosse ambientata in un quadro normativo compatibile con i poteri di controllo di merito un tempo attribuiti alla Commissione Centrale per la Finanza Locale.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, nel diverso contesto normativo ed ordinamentale prima ricordato, aveva costruito una casistica di limiti al controllo di merito esercitato dalla Commissione centrale per la finanza locale:

1) evidenziando che tale controllo incontra costantemente il limite dell'autonomia organizzativa dell'ente comunale (Cons. Stato, sez. IV, 11/9/2001, n. 4731; TAR Veneto, sez. II, 30/7/1997, n. 1236);

2) affermando che l'atto di controllo debba comunque sottostare ai principi che regolano la discrezionalità amministrativa e, pertanto, debba essere sorretto da una motivazione puntuale e approfondita circa le ragioni che hanno indotto la Commissione ad una determinata decisione (TAR Puglia, Bari, sez. II, 5/12/1991, n. 778);

3) ritenendo illegittima una delibera della Commissione in cui si richiamavano astrattamente criteri di legge, senza mai chiarire in cosa l'atto controllato contrastasse con i criteri normativi indicati (TAR Molise, 2/4/1992, n. 65; TAR Molise, 9/12/1994, n. 323);

4) affermando l'illegittimità una delibera della Commissione centrale per la finanza locale basata sul semplice riferimento alla necessità di contenimento della dilagante espansione del deficit della finanza pubblica senza esplicitare le ragioni specifiche in ordine alle scelte concretamente effettuate dalla Commissione medesima (Cons. Stato, sez. IV, 25/3/1988, n. 270; Cons. Stato, sez. IV, 27/9/1989, n. 620).

Pertanto anche se si volesse ritenere che i poteri di controllo oggi esercitati dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali fossero, pur nel mutato assetto normativo e costituzionale, del tutto uguali a quelli in passato esercitati

dalla Commissione centrale per la finanza locale, il provvedimento impugnato finirebbe con l'impingere nei limiti sopra indicati e sarebbe illegittimo per aver debordato da detti limiti.

Infatti, applicando i limiti (al potere di controllo) esaminati in relazione alla controversia in oggetto :

1) l'autonomia organizzativa dell'ente comunale ricorrente è stata mortificata dal provvedimento impugnato che ha imposto al comune di Modica comportamenti (in tema consistenza numerica della dotazione organica) propri di un ente dissestato quale il comune di Modica non è. Ciò a fronte della chiara e netta distinzione operata dal D.Lgs. n. 267/2000 tra enti dissestati ed enti strutturalmente deficitari;

2) analoga prevaricazione è stata prodotta dallo svilimento del principio della programmazione triennale (art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000), con il rilievo operato dalla Commissione resistente relativo allo scostamento solo tra spesa per il personale 2010 e spesa per il personale 2011.

3) non è considerabile "approfondita motivazione" quella in virtù della quale, nel provvedimento impugnato, la Commissione resistente ritiene "troppo elevata" la percentuale di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente del comune di Modica (39%). Ciò a fronte di un unico parametro normativo di riferimento, pari al 50%, al superamento del quale l'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 vieta l'assunzione di personale;

4) il provvedimento impugnato non individua le norme di legge che il Comune di Modica avrebbe violato con la delibera di giunta n. 273 del 4 dicembre 2009;

5) le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato in ordine alla necessità di parametrare la dotazione organica comunale a quella propria dei comuni dissestati nonché in relazione alla percentuale troppo elevata di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente altro non costituiscono che un

generico riferimento alla necessità di contenere l'espansione del deficit della spesa pubblica;

6) l'argomentazione della Commissione in ordine alla necessità di parametrare la dotazione organica comunale a quella propria di un comune dissestato quale il comune resistente non è, costituisce una motivazione illogica e/o irrazionale.

In realtà, l'argomentazione della Commissione in relazione alla percentuale troppo elevata di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente, non essendo basata su alcun dato giuridico, costituisce chiaramente una motivazione sostanzialmente arbitraria.

Comunque, appare oggettivamente irragionevole che l'atto negativo di controllo oggi impugnato si basi su considerazioni giuridicamente irrilevanti quali: il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2007 (anziché evidenziare il rispetto del patto di stabilità nel 2008, anno precedente alla delibera del comune di Modica n. 273/2009), oppure effettuare il calcolo dell'aumento della spesa di personale nel 2011 rispetto al 2010 in spregio al principio della programmazione triennale ex art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000.

Pertanto, anche sottoposta alla "prova di resistenza" dei criteri di esercizio del potere di controllo (criteri non più operanti e, tra l'altro, incostituzionali) della Commissione centrale per la finanza locale, la delibera impugnata della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali si appalesa illegittima.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, e per l'effetto va annullata la delibera della Commissione per la Finanza degli Enti Locali con esso impugnata.

Attesa peculiarità della fattispecie sussistono validi motivi per compensare integralmente le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione 3°, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Giovanni Milana, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO